

CONTRATTO DI SERVIZIO

TRA

L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA

E

PROVINCIATTIVA SPA

L'anno 2011, il giorno del mese di, in Roma, Via Tre Cannelle, 1/B, presso la sede del SIRIT – Serv. 4 – Ufficio di Gabinetto della Provincia di Roma

TRA

L'Amministrazione Provinciale di Roma, Servizio 4 “Sistemi Informativi, Reti e Innovazione Tecnologica” (in appresso denominato SIRIT) – Gabinetto del Presidente con sede in Roma, Via Tre Cannelle, 1/b nella persona del dirigente del Servizio 4, ing. Francescomaria Loriga, nato a Roma il 26 giugno 1963, per la carica domiciliato presso la sede dell'Amministrazione Provinciale, di seguito anche Provincia

E

“PROVINCIATTIVA S.p.A.” Società Unipersonale, con sede in Roma, via Angelo Bargoni 8 – 00153 Roma, P.IVA 09487591001, nella persona del Direttore Area Sviluppo dott. Maurizio Apicella, nato a Campagna (SA), il giorno 2 febbraio 1962, domiciliato per la carica presso la sede della Società, di seguito anche la Società o Provinciattiva;

di seguito, congiuntamente le Parti:

premesso che:

- l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006, così come modificato dall'articolo 48 della legge 99/2009, in base al quale “Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel *territorio nazionale*, le Società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre Società o enti *aventi sede nel territorio nazionale*”
- secondo la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 11/01/2005, causa C-2603, Stadt Halle, “un'autorità pubblica che sia una pubblica amministrazione ha la possibilità di adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti amministrativi, tecnici e di altro tipo senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterna non appartenente ai propri servizi”;

considerato che:

- il Consiglio Provinciale di Roma nella seduta del 3 agosto 2006, ha adottato la

deliberazione n. 151 concernente la costituzione della Società per azioni Unipersonale denominata "PROVINCIATTIVA S.p.A.", con conseguente approvazione del relativo Atto Costitutivo e Statuto;

- tale società, a capitale interamente pubblico, ha per oggetto, tra l'altro, "le attività relative a servizi infrastrutturali, in particolare per ciò che riguarda il settore informatico, con potenziamento di reti informative e di collegamento a servizio per la Provincia di Roma e per gli enti locali presenti nel territorio provinciale";

considerato che un'amministrazione pubblica può adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti amministrativi e tecnici, senza far ricorso ad entità esterne e pertanto, può affidare, ad un'altra entità giuridica di diritto pubblico, l'appalto di servizi secondo il principio dei cosiddetti "affidamenti in house providing";

rilevato che in data 3 agosto 2006 il Consiglio Provinciale, con propria deliberazione n. 151, ha approvato la costituzione della Società per azioni Unipersonale denominata "PROVINCIATTIVA S.p.A.", ed il relativo Atto costitutivo e Statuto;

rilevato che in data 24 aprile 2007 con atto a rogito del Notaio Giuseppe BRUNO di Nettuno, rep. n. 84260/3758, la predetta Società si è effettivamente costituita;

rilevato altresì che in data 20 novembre 2007 il Consiglio Provinciale, con propria deliberazione n. 222, ha approvato la modifica allo Statuto della Società "PROVINCIATTIVA S.p.A." al fine di adeguarlo alle prescrizioni dell'art. 1, comma 729 della L. 296/2006 (Legge finanziaria per il 2007), in ordine alla composizione del Consiglio di amministrazione;

considerato che, come anche riconosciuto dalla giurisprudenza comunitaria, un'amministrazione pubblica può adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa spettanti anche mediante propri strumenti, amministrativi, tecnici e di altro tipo, *"nel caso in cui l'autorità pubblica, che sia un'amministrazione aggiudicatrice, eserciti sull'entità distinta in questione un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi e tale entità realizzi la parte più importante della propria attività con l'autorità o le autorità pubbliche che la controllano"*;

tenuto conto che le attività oggetto di affidamento non rientrano nella fattispecie disciplinata dall'art. 23-bis comma 1 della Legge n. 133/2008 (e pertanto non risultano applicabili gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo), bensì tra i servizi strumentali, la cui disciplina di riferimento è quella contenuta nell'art. 13 D.L. n. 223/2006 come modificato dalla legge di conversione n. 248/2006;

preso atto altresì che l'art. 13 del D.L. 4/07/2006 n. 223, convertito in L. 4/08/2006 n. 248, ha dettato i requisiti per i quali le Società costituite o partecipate dagli Enti locali per la produzione di beni e servizi strumentali possano legittimamente operare;

rilevato, con riferimento a tali requisiti, che:

- il capitale sociale della costituita Società è di €750.000,00 (settecentocinquantamila virgola zero zero) e che dall'atto della stessa costituzione la Provincia di Roma detiene, in qualità di unico socio, l'intero capitale azionario;

- tale Società, a capitale interamente pubblico, ha come oggetto sociale quanto di seguito riportato:

1. l'espletamento di attività strumentali al sostegno ed allo sviluppo delle attività di programmazione territoriale ed economica della Provincia di Roma e degli enti locali operanti nell'ambito Provinciale compresa l'attività finalizzata alla ricerca di finanziamenti pubblici;

2. le attività relative a servizi infrastrutturali, in particolare per ciò che riguarda il settore informatico, con potenziamento di reti informative e di collegamento a servizio per la Provincia di Roma e per gli enti locali presenti nel territorio Provinciale;

3. il supporto tecnico alla gestione delle partecipazioni finanziarie della Provincia di Roma e degli Enti locali di cui ricorrono le condizioni del precedente punto 2), con valutazioni che investano anche profili di compatibilità ambientale degli strumenti di sviluppo, di impatto occupazionale, di efficace ed economico utilizzo delle risorse;

4. la gestione indiretta, intesa come valorizzazione, dei beni patrimoniali disponibili della Provincia di Roma e degli enti locali che abbiano qualità di azionisti della Società;

- le predette attività sono svolte esclusivamente a favore e supporto dell'Amministrazione Provinciale la quale, in considerazione della totale partecipazione al capitale sociale di PROVINCIAATTIVA S.p.A., ed in relazione a quanto previsto dagli artt. 5 dell'Atto costitutivo e 4 dello Statuto, esercita di fatto un controllo effettivo su di essa, analogo a quello esercitato su servizi che attuano funzioni di propria competenza istituzionale;

rilevato in particolare, sotto il profilo degli strumenti del controllo esercitato dalla Provincia sulla Società, previsti dall'Atto costitutivo e dallo Statuto, che ne configurano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, che:

- l'art. 3 dell'Atto costitutivo e l'art. 4 dello Statuto della Società prevedono espressamente:

▪ che la Società debba mantenere *“una struttura tale da garantire che l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte degli Enti locali azionisti, assuma le medesime caratteristiche dell'attività svolta da questi ultimi con riguardo alla gestione dei propri servizi pubblici”*;

▪ che la Società, tramite il Consiglio di amministrazione, *“dovrà predisporre e inviare, con periodicità almeno semestrale, all'Assemblea dei Soci, dei report dettagliati sulle attività svolte o ancora in essere per conto dei singoli soci [...] In particolare, per le attività svolte o ancora in essere per la Provincia di Roma, la Società invierà con periodicità semestrale al Consiglio Provinciale tali rapporti. Il Consiglio Provinciale può formulare indirizzi e criteri per la realizzazione degli obiettivi”*;

- l'art. 9 dello Statuto, che individua tra le ulteriori ipotesi di recesso del Socio, oltre quelle previste dalla legge: la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando preveda un cambiamento significativo dell'attività sociale, la trasformazione della Società ovvero il trasferimento della sede, la modifica di alcune clausole statutarie (cause di recesso, diritto di voto...)

- l'art. 10 dello Statuto demanda all'Assemblea ordinaria dei soci:

▪ la preventiva approvazione degli atti fondamentali, ed in particolare: l'approvazione del bilancio; la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione, tra cui il Presidente ed il Vicepresidente, nonché dei componenti del Collegio sindacale; la determinazione dei compensi di tali organi; la nomina del Direttore Generale;

▪ il preventivo esame e l'espressione di un parere preventivo e vincolante dell'Assemblea ordinaria dei Soci in ordine ad alcuni atti da parte del Consiglio di amministrazione, ed in particolare: l'approvazione del Piano industriale nonché del Piano degli investimenti, la preventiva autorizzazione per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione e di atti che, a qualsiasi titolo, comportino una disposizione del patrimonio sociale;

- l'art. 11 dello Statuto demanda all'Assemblea straordinaria, tra l'altro, le modifiche dello Statuto stesso, previo invio ed approvazione dei singoli soci azionisti, e l'emissione degli strumenti finanziari;

- l'art. 24 dello Statuto, come modificato dalla citata Deliberazione del C.P. n. 222/2007, prevede che il Consiglio di amministrazione sia costituito da un numero minimo di 1 ad

un massimo di 3 Consiglieri; i primi componenti sono nominati nell'Atto costitutivo, le successive nomine del Consiglio di amministrazione spettano all'Assemblea ordinaria;

rilevato, inoltre, che, secondo quanto previsto dall'art. 4 dello Statuto, al fine di assicurare il controllo da parte degli enti azionisti, che:

- la Società "...ricorrerà a singoli Contratti di servizio, ai sensi dell'art. 113, comma 11, T.U.E.L. ";
- costituiscono principi direttivi dell'organizzazione della Società, in particolare:
 - la vincolatività degli indirizzi dei soci azionisti, da esprimere come da Statuto e nei singoli Contratti di servizio;
 - i controlli da effettuarsi secondo la previsione dei singoli Contratti di servizio;

rilevato quindi che lo Statuto e l'Atto costitutivo della predetta Società sono conformi alle nuove disposizioni in materia di Società a capitale interamente pubblico ed al quadro legislativo, regolamentare e giurisprudenziale nazionale e comunitario;

ritenuto pertanto di prevedere, nell'allegato Contratto di servizio, le modalità per l'affidamento alla Società PROVINCIAATTIVA S.p.A. delle attività strumentali e di supporto alle funzioni della Provincia compatibili con l'oggetto sociale della medesima, nonché gli ulteriori strumenti organizzativi e procedurali atti ad assicurare il controllo dell'Amministrazione in ordine allo svolgimento delle attività conferite;

considerato che sussistono interamente i presupposti previsti dal diritto comunitario per tale modalità di affidamento, ed in particolare:

- che il capitale sociale sia detenuto interamente da soggetti pubblici e la Provincia di Roma detiene, in qualità di unico socio, l'intero capitale sociale;
- che le attività sociali sono svolte esclusivamente a favore della Provincia di Roma;
- che la Provincia esercita sulla Società – in relazione a quanto previsto dallo Statuto – un controllo effettivo su di essa analogo a quello esercitato sui servizi che attuano funzioni istituzionali;

vista la deliberazione di giunta n. 902/41 del 27/10/2010 che ha approvato le modifiche al "Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi" per quanto attiene il controllo analogo sulle società partecipate;

considerato pertanto che la Provincia di Roma, in relazione all'esigenza di disporre di un organismo agile per l'effettuazione di attività a supporto dell'esercizio delle funzioni istituzionali afferenti il proprio Servizio intende avvalersi della propria società "in house" interamente partecipata dalla Provincia e ad essa strumentale, secondo il modulo organizzativo dell'"in house providing";

ritenuto che ricorrano dunque tutti i presupposti necessari per legittimare il c.d. affidamento "in house providing", e che tale scelta organizzativa risponda a criteri di efficacia, efficienza ed economicità nello svolgimento delle funzioni amministrative e nell'erogazione dei servizi, ed all'esigenza di assicurare l'attuazione del Programma di mandato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di servizio.

Art. 2 – Durata

Il presente contratto regola lo svolgimento delle attività di cui all'art.3, per la durata prevista da gennaio 2011 a luglio 2012.

E' fatta salva la possibilità di concedere proroga in funzione dell'eventuale dilazione dei termini per la realizzazione del progetto.

Art. 3 - Oggetto

Il presente contratto di servizio disciplina i rapporti tra la Provincia di Roma e Provinciattiva, in merito all'attività di realizzazione della server farm che si articola in due fasi di cui:

- la prima fase, da gennaio 2011 a luglio 2011, comprende la gestione della Server Farm e l'impiego di un coordinatore IT e un esperto sistemista nella configurazione attuale nelle more di un riposizionamento e migrazione secondo un'ottimizzazione dell'efficienza funzionale;
- la seconda fase, da giugno 2011 a luglio 2012, comprende due macro fasi: 1) fase 2.1: trasferimento ("migrazione") della Server Farm, con creazione di una piattaforma tampone presso il nuovo sito, al fine di evitare interruzioni di servizio e di eseguire il trasferimento fisico nei nuovi locali; 2) fase 2.2: gestione in un arco temporale di un anno, con messa in linea degli ambienti di produzione e di pre-produzione, comprendente la gestione sistemistica dell'insieme delle applicazioni sviluppate con operazioni quali definizione di ambienti, copia di ambienti (con riferimento a macchine virtuali) e richiesta di interventi tecnici a supporto della produzione e della pre-produzione.

Le attività di realizzazione della server farm prevedono le seguenti attività e l'utilizzazione delle figure professionali, quantificazione in giornate/uomo con corresponsione di un corrispettivo per giornata/uomo per ciascuna delle figure professionali come di seguito indicato:

FASE 1 : GENNAIO 2011 – LUGLIO 2011			
RISORSE	Numero gg/u	Costo Unitario	Totale
1 Coordinatore IT	21	€ 400,00	€ 8.400,00
1 Esperto Sistemista	42	€ 250,00	€ 10.500,00
Hosting / housing			€ 72.917,00
TOTALE FASE 1			€ 91.817,00
IVA (20%)			€ 18.363,40
TOTALE FASE 1 (IVA compresa)			€ 110.180,40
FASE 2 GIUGNO 2011 - LUGLIO 2012			
FASE 2 - 1. TRASFERIMENTO SERVER FARM			
RISORSE	Numero gg/u	Costo Unitario	Totale
1 Coordinatore IT	3	€ 400,00	€ 1.200,00
2 Esperti Sistemisti	10	€ 250,00	€ 5.000,00

(*) Costi start-up			€ 6.000,00
TOTALE FASE 2.1			€ 12.200,00
IVA (20%)			€ 2.440,00
TOTALE FASE 2.1 (IVA compresa)			€ 14.640,00
FASE 2 - 2 GESTIONE ORDINARIA			
RISORSE	Numero gg/u	Costo Unitario	Totale
1 Coordinatore IT	36	€ 400,00	€ 14.400,00
1 Esperto Sistemista	72	€ 250,00	€ 18.000,00
Hosting / housing			€ 98.640,00
TOTALE FASE 2.2			€ 131.040,00
IVA (20%)			€ 26.208,00
TOTALE FASE 2.2 (IVA compresa)			€ 157.248,00
TOTALE FASE 2			€ 143.240,00
IVA (20%)			€ 28.648,00
TOTALE FASE 2 (IVA compresa)			€ 171.888,00
TOTALE COMPLESSIVO			€ 235.057,00
IVA (20%)			€ 47.011,40
TOTALE COMPLESSIVO (IVA compresa)			€ 282.068,40

per un totale complessivo di € 235.057,00 + IVA al20% = € 282.068,40.

I suddetti costi sono valutati congrui e, in merito alla utilizzazione delle figure professionali, sono ritenuti congrui conformemente ai massimali di costo previsti nella circolare n.2 del 2/2/2009 del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali previsti per le attività cofinanziate dal Fondo sociale Europeo (programmazione 2007-2013) e rispetto ai quali il responsabile di progetto ritiene opportuno l'adeguamento.

Art. 4 – Impegni della Provincia

La Provincia si obbliga:

- a dare indirizzi e prescrizioni a Provinciattiva fornendo tutte le indicazioni utili previste dal presente atto per la positiva realizzazione dell'attività in oggetto;
- ad informare, se necessario, tutti i dirigenti ed i responsabili degli uffici competenti dell'Amministrazione Provinciale affinché sia garantita a Provinciattiva la massima collaborazione.

Art. 5 –Impegni di Provinciattiva

Provinciattiva opererà utilizzando proprio personale interno, operatori economici esterni secondo necessità, nel rispetto della normativa regionale, nazionale e, in particolare, in conformità alle norme previste nel trattato in tema di concorrenza e della normativa comunitaria in essere e del vigente regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Provinciattiva, nello stipulare contratti individuali, fermo restando il necessario rispetto dei limiti economici e temporali connessi al progetto, deve assicurarsi che siano assunti impegni in ordine al rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e previdenziale e di assunzioni obbligatorie, nonché, quelle sulla sicurezza sul lavoro.

Provinciattiva è l'unico soggetto responsabile dell'espletamento delle formalità necessarie per ottenere i permessi e le autorizzazioni richieste per l'esecuzione del presente contratto a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti nel luogo in cui vengono realizzate le azioni. Qualora Provinciattiva

non sia in grado di ottenere qualsivoglia permesso o autorizzazione, ne informa immediatamente il Dirigente incaricato.

Provinciattiva è l'unico responsabile di qualsiasi perdita, danno o pregiudizio arrecato a terzi (compreso il proprio personale) conseguente all'esecuzione del contratto; è altresì responsabile direttamente della relativa compensazione ed è tenuta a risarcire la Provincia degli eventuali danni arrecati alla stessa in conseguenza delle azioni intraprese per il conseguimento degli obiettivi assegnati.

Provinciattiva è tenuta a comunicare immediatamente alla Provincia qualunque impedimento atto ad influenzare l'applicazione del contratto e a fornire tutte le informazioni necessarie per addivenire ad una concordata soluzione.

Provinciattiva dovrà garantire in ogni tempo la Provincia da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante dall'inosservanza ed inadempienza anche parziale delle norme contrattuali.

Provinciattiva non potrà compiere atti che comportino il superamento dei limiti economici e temporali dell'affidamento, fatto salvo il caso di leasing o locazione di beni strumentali che la società intenda assumere in relazione a periodi successivi con conseguente dichiarazione di impegno di assunzione a proprio carico degli oneri relativi al periodo successivo alla durata del presente contratto.

Art. 6 - Modalità di svolgimento

L'esecuzione delle attività, che avverrà sotto il controllo diretto del Dirigente del SIRIT, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; devono, altresì, essere rispettati i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

Ai fini dell'esecuzione del presente contratto il Responsabile per Provinciattiva è il dott. Maurizio Apicella.

Art. 7 - Corrispettivo economico

Risorse assegnate pari a un importo complessivo di € 235.057,00 + IVA al 20% = € 282.068,40 come da Determinazione Dirigenziale n. del di affidamento delle attività.

Il corrispettivo, a favore della propria società "in house" Provinciattiva spa, per lo svolgimento delle attività indicate all'art. 3 è pari a € 235.057,00+ IVA al 20% = € 282.068,40 così suddiviso:

- per la realizzazione della fase 1, € 91.817,00 + IVA al 20 % = € 110.180,40;
- per la realizzazione della fase 2.1, € 12.200,00 +IVA al 20 % = € 14.640,00;
- per la realizzazione della fase 2.2, € 131.040,00 +IVA al 20 % = € 157.248,00.

Il versamento delle singole quote di corrispettivo avverrà con bonifico bancario previa fatturazione secondo le modalità indicate nel successivo art. 8.

Art. 8 - Modalità di pagamento

I pagamenti verranno effettuati in funzione dell'avvenuta esecuzione della prestazione.

La liquidazione degli importi indicati all'art. 3 e all'art. 7 avverrà, in base al seguente piano:

- fase 1: a completamento della fase di progetto, dietro presentazione della relativa fattura e di relazione dettagliata sulle attività svolte; è possibile la fatturazione, quale acconto del 30% per

l'avvio della fase di progetto. Detto acconto dovrà essere portato a scomputo della fatturazione successiva in percentuale del corrispettivo maturato;

- fase 2.1: a completamento della fase di progetto, dietro presentazione della relativa fattura, di relazione dettagliata sulle attività svolte e a seguito di approvazione del verbale di collaudo;
- fase 2.2: dietro presentazione di fatture quadrimestrali e di relazioni dettagliate sulle attività svolte; è possibile la fatturazione, quale acconto del 30% per l'avvio della fase di progetto. Detto acconto dovrà essere portato a scomputo della fatturazione successiva in percentuale del corrispettivo maturato.

Le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Art. 9 - Proprietà dei beni e diritto d'autore

La proprietà dei diritti di tutti i servizi realizzati e di tutti i correlati beni, prodotti nella realizzazione dell'attività assegnata sono di esclusiva proprietà della Provincia di Roma.

Art. 10 – Obblighi

Provinciattiva si impegna a riconoscere che il presente atto costituisce un rapporto riservato fra la stessa e la Provincia di Roma e che le informazioni da essa acquisite nel periodo di esecuzione dello stesso concernenti attività economiche, finanze, proprietà, metodi operativi, programmi elettronici e le relative documentazioni e ogni altra simile informazione, hanno carattere riservato e non potranno essere oggetto di diffusione se non espressamente autorizzate anche successivamente al termine del presente rapporto negoziale. Provinciattiva si impegna altresì a garantire, salvo eccezioni da concordare con la Provincia di Roma, la definitiva realizzazione delle attività di cui al precedente art. 3 entro i termini di durata del presente atto.

Art. 11 - Verifica della regolare esecuzione delle prestazioni

La Provincia effettua la verifica di regolare esecuzione delle prestazioni di servizi e attività da realizzare.

Art. 12 - Sanzioni e penalità

Fatto salvo il caso di forza maggiore, nell'ipotesi di mancato o immotivato ritardo nell'espletamento delle attività nei termini previsti nel progetto esecutivo oggetto del presente contratto di servizio presentato da Provinciattiva, verrà applicata una penale di ammontare non superiore all'0,01% dell'importo contrattuale per singola voce di costo. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all'esecutore del contratto di servizio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti.

L'Amministrazione Provinciale provvederà a contestare a Provinciattiva le violazioni degli obblighi contrattuali entro 5 giorni dal loro verificarsi. Provinciattiva avrà a disposizione un termine di 5 giorni per controdedurre. Trascorso tale termine, se la giustificazione addotta non sia riconosciuta motivata da cause di forza maggiore, sarà applicata la penale prevista.

Art. 13 – Risoluzione

La Provincia di Roma, in caso di mancata, inesatta o ritardata esecuzione della singola attività o di mancato rispetto degli impegni di cui all'art.5 potrà dichiarare risolto il presente contratto previa diffida ad adempiere inoltrata a Provinciattiva con assegnazione di un congruo termine per l'adempimento non inferiore a quindici giorni.

Provinciattiva è tenuta a comunicare immediatamente alla Provincia qualunque impedimento atto ad influenzare l'applicazione del contratto e a fornire tutte le informazioni necessarie per addivenire ad una concordata soluzione.

Art. 14 - Foro Competente

Per qualsiasi controversia inerente il contratto ove l'amministrazione fosse attore o convenuto, resta intesa tra le parti la competenza del Foro di Roma.

Art. 15 - Clausole generali e norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle vigenti disposizioni normative riguardanti i disciplinari di servizio e alle norme del Codice Civile che regolano l'attività contrattuale.

Qualsiasi integrazione o modifica del presente contratto deve essere effettuata per iscritto e firmata da ambo le parti.

Il presente contratto letto e sottoscritto dai soggetti firmatari in quanto risulta in tutto conforme alla loro volontà, si compone di n. 9 pagine e viene redatto in duplice originale.

Tutte le comunicazioni alla Provincia vanno indirizzate a:

Provincia di Roma – Ufficio di Gabinetto – Servizio IV (SIRIT) - Via Tre Cannelle, 1/b, 00187 – Roma.

Le comunicazioni per Provinciattiva spa vanno indirizzate a:

Provinciattiva SpA. – via Angelo Bargoni 8 – 00153 Roma.

Il presente contratto entra in vigore alla data della sottoscrizione.

Roma,

Per Provinciattiva S.p.A.

Il Direttore Area Sviluppo

Dott. Maurizio Apicella

Per l'Amministrazione Provinciale

Il Dirigente del SIRIT - Servizio 4
dell'Ufficio di Gabinetto

Ing. Francescomaria Loriga